



Regolamento sulle modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Bergamo

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 17/08/2020

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Indice dei contenuti

Art. 1 - Regolamento - Finalità.....	4
Art. 2 - Cariche e ruoli	4
Art. 3 - Convocazione delle sedute.....	5
Art. 4 - Sede delle adunanze.....	5
Art. 5 - Sedute.....	6
Art. 6 - Funzioni e commissioni	7
Art. 7 - Disposizioni finali.....	7

Modifiche apportate al testo:

1. 17/08/2020 - Testo approvato dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria
2. 29/05/2023 – Revisione degli articoli 6 e 7

Art. 1 - Regolamento - Finalità

Il funzionamento del Consiglio Direttivo del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Bergamo, nella sua qualità di organo esecutivo, è disciplinato dalla *Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16* e s.m.i., dal *Regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9* e s.m.i., dalla *Delibera di Giunta regionale 17 luglio 2015, n. X/3869* e s.m.i., dal *Decreto del direttore generale della D.G. Sicurezza, protezione civile e immigrazione 21 aprile 2016, n. 3536* e dal presente regolamento.

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono sinonimi le denominazioni "Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Bergamo", "CCV Bergamo", "CCV-BG" o "CCV".

Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Cariche e ruoli

Il CCV Bergamo è un organismo di rappresentanza e coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile oltre che di confronto con le competenti autorità locali, provinciali, regionali e nazionali sulle tematiche riguardanti il volontariato di protezione civile ai sensi della Legge regionale 16/2004 art. 9 bis, comma 1.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, eletti tra i "delegati CCV" appartenenti alle organizzazioni ritenute operative al momento della convocazione dell'Assemblea, da queste individuati secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il numero dei consiglieri è pari a undici (11) e il Consiglio dura in carica tre (3) anni.

Il Consiglio Direttivo, in occasione della seduta di insediamento, elegge democraticamente tra i suoi membri:

- un *Presidente*, che:
 - detiene la potestà di firma degli atti propri del CCV;
 - rappresenta il volontariato di protezione civile della provincia nei confronti delle istituzioni;
 - garantisce il corretto funzionamento del CCV e degli organi che lo compongono;
 - convoca e presiede le riunioni e le assemblee;
 - adotta atti di competenza del Consiglio per ragioni di urgenza - previa comunicazione ai consiglieri - e successiva ratifica nella prima seduta utile dell'organo
- un *Vicepresidente*, che affianca il Presidente nello svolgimento dei propri compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- un *Segretario*, che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi intercorrenti tra il CCV, le organizzazioni di volontariato e le istituzioni ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee del CCV.

I Consiglieri decadono al rinnovo del Consiglio Direttivo del CCV rimanendo comunque in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti per il solo disbrigo delle questioni ordinarie.

Le cariche non possono rimanere vacanti.

Art. 3 - Convocazione delle sedute

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che predispone l'ordine del giorno e lo rende disponibile almeno 7 (sette) giorni prima della seduta, inviandolo ad ogni componente del consiglio all'indirizzo e-mail assegnato.

Il Consiglio direttivo può inoltre essere convocato, oltre che con le modalità di cui al precedente comma, anche:

- su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- in caso di urgenza o per emergenze, per le vie brevi e con preavviso minimo di ventiquattro (24) ore, dandone adeguata motivazione.

Al termine di ogni seduta, i consiglieri possono proporre l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva. In alternativa possono far pervenire al Segretario richieste di inserimento all'ordine del giorno, entro cinque (5) giorni dalla data della seduta.

L'eventuale ritardata od omessa consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione alla quale era stato invitato.

La convocazione viene inviata anche all'ufficio provinciale competente in materia di Protezione Civile

Art. 4 - Sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede istituzionale del CCV Bergamo.

Su proposta del Presidente, per motivi particolari, in caso di emergenza o per specifiche esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi. La sede va sempre indicata nell'avviso di convocazione.

È ammessa la partecipazione alle adunanze in modalità telematica di uno o più componenti qualora siano garantiti, attraverso il ricorso a idonee piattaforme informatiche, tutti i seguenti requisiti fondamentali:

- la chiara identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visibilità degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;

- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

In casi particolari, su richiesta del Presidente, l'intero consiglio può essere convocato in videoconferenza/modalità telematica fatto salvo il rispetto dei requisiti fondamentali di cui al precedente comma.

Art. 5 - Sedute

Le sedute sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti;

Tutte le votazioni effettuate nelle sedute del consiglio avvengono obbligatoriamente in forma palese ed approvate a maggioranza dei presenti.

Le votazioni relative alle persone vengono approvate in forma segreta, salvo diversa decisione presa dal Consiglio, a maggioranza dei presenti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati anche soggetti esterni qualora il loro intervento sia ritenuto utile dal Presidente per la trattazione di argomenti specifici. Al termine della trattazione dell'argomento specifico i soggetti esterni dovranno abbandonare la sala, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Di ogni seduta viene redatto un verbale che, ai fini della sua validità, deve necessariamente prevedere:

- Data della riunione e numero progressivo (con progressività annuale),
- Tipo di seduta (ordinaria o straordinaria)
- L'ordine del giorno
- L'appello nominale dei presenti e la verifica del numero legale degli intervenuti
- L'assegnazione della presidenza e dell'assistenza di segreteria
- L'esauritiva indicazione dell'argomento trattato e degli interventi dei singoli consiglieri.
- Firma del presidente e del segretario

Le deliberazioni assunte vanno chiaramente annotate nel processo verbale affinché possano essere prodotti i necessari estratti deliberativi.

Dopo la stesura, a cura del segretario, il verbale deve essere sottoposto al Presidente in forma di bozza.

Assunto il parere favorevole del Presidente, il segretario provvede all'inoltro ai consiglieri e alla pubblicazione nell'apposita area riservata sul sito ccv-bg.it entro i ventotto (28) giorni lavorativi successivi alla seduta.

L'approvazione andrà discussa nella riunione di consiglio immediatamente successiva alla pubblicazione.

Una sintesi dei verbali approvati, redatta a cura del segretario, sarà pubblicata, a disposizione di tutte le OdV facenti parte del CCV Bergamo, sul sito istituzionale ccv-bg.it.

Art. 6 - Funzioni e commissioni

Ai fini di espletamento delle attività fondamentali del CCV Bergamo, vengono individuati attraverso il presente regolamento gruppi di lavoro denominati "funzioni".

Ciascuna funzione è diretta e coordinata da un "referente" nominato tra i consiglieri con criterio fiduciario dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo compete la ratifica della nomina e la definizione degli obiettivi e degli indirizzi operativi.

Ciascun Consigliere – fatto salvo per il Presidente del Consiglio Direttivo – deve obbligatoriamente aderire ad almeno una funzione e, al più, a due.

Il "referente di funzione" coordina le attività di propria competenza e può ricorrere, in caso di necessità, a collaboratori individuati tra:

- Volontari appartenenti alle OdV afferenti al CCV Bergamo;
- Altro personale Volontario.

Sono istituite le seguenti funzioni:

- Segreteria e Staff;
- Formazione del Volontariato;
- Promozione del Volontariato e divulgazione della cultura di Protezione Civile;
- Attività operative ed emergenziali.

Per analizzare e trattare specifici temi o fatti, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta, istituisce le commissioni e ne designa i componenti. Ciascuna commissione è composta da almeno 3 componenti fra cui viene designato dal Consiglio Direttivo un Presidente.

Le commissioni, salvo siano espressamente istituite come permanenti, una volta raggiunti gli obiettivi prefissati dal consiglio in propria delibera, sono sciolte naturalmente.

Art. 7 - Disposizioni finali

La partecipazione al Consiglio Direttivo è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati, salvo quanto previsto in materia dalla normativa regionale.

Il CCV Bergamo garantisce l'applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (privacy) sugli applicativi e banche dati da esso gestiti. Si dota di una policy sulla privacy e – se del caso – individua un Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi della vigente normativa.